

## Sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2016

**Materia:** sistema tributario.

**Parametri invocati:** articoli 81, 117, 118, 119, 120 della Costituzione, anche in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), articoli 8, numero 1), 16, 75, 75bis, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 103, 104, 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige); articolo 2, commi 106 e 108 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), articoli 9, 10, 10bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e le leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), come norme interposte.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorrenti:** Province autonome di Bolzano e di Trento e Regione autonoma Sicilia.

**Oggetto:** articolo 7, comma 1 e comma 1bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

**Esito:** illegittimità costituzionale.

Con tre distinti ricorsi, le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione autonoma Sicilia impugnavano, fra gli altri, i commi 1 e 1bis dell'articolo 7 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. La disposizione di cui al comma 1, al primo periodo, fissa al 2013 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate della medesima annualità 2013, rispetto a quelle dell'anno precedente. A loro volta, le disposizioni del richiamato articolo 2 riservano allo Stato le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale.

Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7, invece, prevede che le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nel 2013, derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, e valutate, ai sensi del menzionato articolo 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrano alla copertura degli oneri derivanti dallo stesso d.l. 66/2014. Inoltre, il comma 1bis dell'articolo 7 riscrive in parte i commi 431 e 435 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), prolungandone l'applicabilità. Anche tali commi introducono riserve all'erario di maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, destinandole al "*Fondo per la riduzione della pressione fiscale*". In

particolare, ai sensi della lettera a) del comma *1bis*, si prevede che tale Fondo venga alimentato, tra l'altro, dall'ammontare di risorse espressamente qualificate come permanenti che si stima di incassare non solo quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso, ma anche rispetto *"a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente"* derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività svolta da Regioni, Province e Comuni. La lettera b) del comma *1bis*, invece, estende al 2015 la destinazione delle entrate incassate alla riduzione della pressione fiscale in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale e non computate nei saldi di finanza pubblica, mediante riassegnazione al predetto Fondo.

La Corte evidenzia che tutte le censure delle ricorrenti si incentrano, in sostanza, sul fatto che le disposizioni impugnate riserverebbero allo Stato le maggiori entrate da esse previste, in spregio ai requisiti statutariamente richiesti ai fini della legittimità di una simile riserva, nonché dei meccanismi paritetici previsti dallo Statuto e dalla normativa di attuazione, stabilendo, in considerazione della parziale identità delle norme denunciate e delle censure proposte, di riunire i tre giudizi. A fronte dell'intervenuta estinzione del processo in riferimento alle questioni di legittimità promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento, in seguito al raggiungimento di due specifici accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica, e alla conseguente rinuncia ai rispettivi ricorsi, restano da esaminare le censure addotte dalla Regione siciliana, la quale non ha rinunciato al ricorso nonostante abbia raggiunto un analogo accordo.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio, eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile:

- a) alla luce della clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 50bis del d.l. 66/2014, ai sensi del quale: *"Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione"*;
- b) perché la disposizione censurata costituirebbe principio di coordinamento della finanza pubblica suscettibile, come tale, di imporsi a tutti i livelli di governo;
- c) per la genericità delle censure.

La Corte, rigettate le eccezioni d'inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa statale, giudica, nel merito, fondata la questione posta dalla Regione Sicilia, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1 e *1bis*, del d.l. 66/2014, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana, per i seguenti motivi.

Innanzitutto, ogniqualvolta *"il tenore letterale dei commi impugnati eccezionalmente dispone che essi siano immediatamente applicabili alla Regione siciliana"* (sentenza n. 241 del 2012) deve essere esclusa l'operatività di clausole di salvaguardia analoghe a quella di cui all'articolo 50bis del predetto d.l. 66/2014. È pur vero, secondo la Corte, che gli impugnati commi 1 e *1bis* dell'articolo 7 del d.l. 66/2014 non recano un esplicito riferimento all'attività di contrasto all'evasione fiscale posta in essere dall'agente della riscossione competente per la Sicilia; nondimeno, nessun dubbio può sussistere sul fatto che le somme recuperate dalla lotta all'evasione fiscale non costituiscano nuove entrate (sentenza n. 246 del 2015) e che tra esse rientrino anche quelle derivanti dall'attività svolta sul territorio siciliano dagli organismi competenti. D'altra parte, la Corte,

nell'escludere che possa essere motivo di inammissibilità della questione la mancata indicazione, da parte della Regione siciliana, delle specifiche maggiori entrate che costituiscono proventi di tributi ad essa devoluti, sottolinea che *“Nessuna incertezza, infatti, può sussistere in ordine all'oggetto del giudizio, sia perché le censure della Regione non possono che riferirsi alle entrate su cui essa abbia titolo; sia perché, a sua volta, è lo stesso comma 431 a far riferimento ad un generico “ammontare di risorse permanenti che [...] si stima di incassare quali maggiori entrate [...] derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale”, senza dunque indicare con precisione su quali ambiti si concentrerà la lotta all'evasione e se, di conseguenza, potrà incidere anche su entrate di spettanza regionale”* (sentenza n. 246 del 2015).

La Corte evidenzia che, se le censure della Regione siciliana non possono che riferirsi ad entrate ad essa spettanti, ne deriva che la clausola di cui all'articolo 50bis deve ritenersi inoperante e che, quindi, *“I commi impugnati [...] nella parte in cui riguardano tutti i tributi riscossi nel territorio siciliano non nominativamente attribuiti all'Erario dallo statuto, violano direttamente i parametri evocati con conseguente loro illegittimità costituzionale”* (sentenza n. 241 del 2012).